

# ASSICURAZIONE ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

**Contraente: CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO**

**SEDE DI LIVORNO** - Piazza del Municipio, 48, Livorno

**Centralino: 0586 231.111**

**SEDE DI GROSSETO** - Via F.lli Cairoli, 10, Grosseto

**Centralino: 0564 430.111**

Partita IVA: 01838690491

## **Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- Effetto dalle ore 24 del:
- Scadenza alle 24 del:
- Prima scadenza alle ore 24 del:
- Frazionamento: annuale

01.	DEFINIZIONI .....	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	4
02.01.	Variazione del rischio .....	4
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	4

02.03.	Modifiche dell'Assicurazione .....	5
02.04.	Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	5
02.05.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto .....	5
02.06.	Periodo di assicurazione .....	5
02.07.	Ispezione delle Cose Assicurate .....	5
02.08.	Oneri Fiscali .....	5
02.09.	Denunce sinistri .....	5
02.10.	Foro competente .....	5
02.11.	Riferimento alle Norme di Legge .....	5
02.12.	Interpretazione del contratto e prevalenza .....	5
02.13.	Limite massimo di indennizzo .....	5
02.14.	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	5
02.15.	Pagamento dell'indennizzo .....	6
03.	<b>DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE .....</b>	<b>6</b>
03.01.	Oggetto dell'assicurazione .....	6
03.02.	Rischi esclusi .....	6
03.03.	Partite assicurate .....	6
03.04.	Scoperti e/o franchigie .....	7
03.05.	Determinazione dei danni .....	7
03.06.	Pagamento dell'indennizzo .....	7
03.07.	Assicurazione parziale .....	8
03.08.	Calcolo del premio e somme assicurate .....	8
03.09.	Danni da furto .....	8
03.10.	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile nell'ambito dei locali contenenti gli enti assicurati .....	8
03.11.	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile .....	8
04.	<b>NORME DIVERSE .....</b>	<b>9</b>
04.01.	Norme Diverse .....	9
04.02.	Clausola broker .....	9
04.03.	Produzione di informazioni sui Sinistri .....	9
05.	<b>UBICAZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>10</b>

## 01. DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Broker:</b>	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società;
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Incendio</b>	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
<b>Scoppio</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio
<b>Implosione Dati</b>	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi
<b>Supporto Dati:</b>	il materiale intercambiabile da parte dell' Assicurato per la memorizzazione delle informazioni leggibili dalle macchine.
<b>Programma d'utente</b>	sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente indicati.

**Programmi standard in licenza d'uso:** sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato o il Contraente utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo previsto nel contratto stesso, leggibile a macchina e memorizzati su supporti.

## **02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **02.01. Variazione del rischio**

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
3. L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

### **02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorrere dalla nuova annualità.

### **02.03. Clausola di Recesso**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrisponde l'integrazione del premio.
4. Il recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso

### **02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

### **02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

**L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del \_\_\_\_\_, con copertura dallo stessa dota anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi.** Il termine di comporto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### **02.06. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **02.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto**

Dopo ogni sinistro e fino al 60<sup>o</sup> giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

#### **02.09. Periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 \_\_\_\_\_ e scadrà alle ore 24.00 del \_\_\_\_\_** in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; Salvo il diritto della contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 3 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016

#### **02.10. Ispezione delle Cose Assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo congruo preavviso da comunicare alla Contraente ed al Broker; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **02.11. Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **02.12. Denunce sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **02.13. Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

#### **02.14. Riferimento alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **02.15. Interpretazione del contratto e prevalenza**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

#### **02.16. Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C. C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

#### **02.17. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari l'interesse assicurato.

### **02.18. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

## **03. DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE**

### **03.01. Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia nei limiti ed alle condizioni della presente polizza indennizza i danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da un qualunque evento non espressamente escluso.

### **03.02. Rischi esclusi**

La Società non risarcisce i danni, le perdite, i guasti e le spese, che siano causati da uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- f) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte;
- g) direttamente colpita;
- h) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- i) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- j) danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati.

### **03.03. Partite assicurate**

- A) **Elaboratori elettronici** di dati con unità periferiche e accessorie (monitor, tastiere, mouse, casse acustiche, stampanti, lettori cd-rom/DVD, espansione di memoria, plotter, scanner, gruppi di continuità o altri dispositivi di protezione dedicati) inclusi personal computer portatili; Calcolatrici e macchine per ufficio in genere, comprese fotocopiatrici, telescriventi (telex), telefax, videotel e qualunque mezzo o strumento di comunicazione o trasmissione dati di proprietà dell'ente; Centrali telefoniche esclusa la rete di linea. **Somme assicurate € 300.000,00**
- B) **Condizionatori, climatizzatori, impianti** (allarme, antifurto, antincendio), quadri di controllo, impianti luce, impianti luce di emergenza, stabilizzatori, etc. **Somme assicurate € 150.000,00**
- C) **Supporti dati/ ricostruzione archivi** **somma assicurata €75.000,00**; La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti e/o sottratti, nonché in caso di danno indennizzabile subito dai supporti dati, le spese

necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati sui supporti stessi. Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro. La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento ed inoltre per essa non sono considerate eventuali sotto assicurazioni, all'atto della liquidazione dei danni. Non sono indennizzabili i danni dovuti da errata registrazione dei dati o a cancellazione per errore.

- D) **Programma standard e di utente; somma assicurata €20.000,00;** se i programmi standard e di utente subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei programmi danneggiati. Il risarcimento sarà corrisposto solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi. Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o di cestinatura per svista.
- E) **Danni indiretti forfettari;** per ogni sinistro indennizzabile sarà liquidato **un ulteriore 20%** forfettario a titolo di indennizzo di danni e/o spese causati indirettamente dal sinistro.
- F) **Maggiori spese somma assicurata € 13.500,00;** se le cose assicurate alla lettera A) subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute costituite da:
- uso di apparecchio sostitutivo;
  - applicazione di metodi di lavoro alternativi; uso di servizi di terzi;
  - altre spese non espressamente escluse.

La Compagnia risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero di € 150,00 e per un massimo di 90 giorni.

Sono escluse le maggiori spese dovute:

- limitazioni dell'attività dell'Ente;
- indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose danneggiate;
- modifiche, migliorie, revisioni;
- danni a supporti dati.

#### **03.04. Scoperti e/o franchigie**

L'indennizzo spettante a termini di polizza sarà decurtato di un importo pari a:

- € 250,00 per i beni assicurati al punto 03.03 lettera A) e B);
- 5% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 150,00 per la garanzia di cui al punto 03.03 lettera D);
- il doppio del massimo indennizzo giornaliero per le maggiori spese di cui al punto 03.03 lettera F).

#### **03.05. Determinazione dei danni**

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate).
- b) L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
- c) **Resta convenuto, che per le apparecchiature acquistate da oltre 4 anni, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di metodi e ritrovati ed altre cause.**
- d) Dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia.

#### **03.06. Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia se non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, al nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dei quali esso è gravato.

### **03.07. Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva, al momento del sinistro, del 20% il valore dichiarato in polizza, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno in eccedenza al 20%. Questa clausola è valida solo per le partite sub lettera A) del punto 03.03 delle condizioni particolari di assicurazione.

### **03.08. Calcolo del premio e somme assicurate**

Enti	Somme assicurate	Tasso	Premio
Beni indicati al punto 03.03 Lett. A)	€ 300.000,00		
Beni indicati al punto 03.03 Lett. B)	€ 150.000,00		
Supporto Datil punto 03.03 Lett.C)	€ 75.000,00		
Programmi standard e di utente punto 03.03 Lett. D)	€ 20.000,00		
Danni indiretti forfettari punto 03.03 Lett. E)	20%		
Maggiori spese punto 03.03 Lett. F)	€ 13.500,00		
<b>Totale</b>			

### **03.09. Danni da furto**

Ferme le franchigie indicate all'art. 4), per quanto riguarda la sola garanzia furto è applicata un'ulteriore deduzione del 10% sul danno indennizzabile, qualora i mezzi di chiusura non siano conformi alle indicazioni delle condizioni generali di polizza.

### **03.10. Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile nell'ambito dei locali contenenti gli enti assicurati**

Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile, sono assicurati anche durante i loro spostamenti nell'ambito dei locali contenenti gli stessi.

### **03.11. Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile**

Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario e in connessione con l'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Non sono assicurabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura, o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido.

In caso di furto, scippo, rapina e per ogni sinistro causato da caduta accidentale, da atti vandalici o dolosi, da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00.

#### **04. NORME DIVERSE**

**04.01. Coassicurazione e delega** Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costitutesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

#### **04.02. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall' Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La Broker Net Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Alla BNI Broker Net Italia Srl verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.**

#### **04.03. Produzione di informazioni sui Sinistri**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- -il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- -la data di accadimento dell'evento
- -la data della denuncia
- -la tipologia dell'evento,
- -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- -l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistri liquidato, in data ..... con liquidazione pari a €
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300euro.

3.l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto

assicurativo in essere che l'Amministratore, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

#### **04.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente \_\_\_\_\_ . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **05. UBICAZIONE DEL RISCHIO**

Qualsiasi ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, sia di proprietà che di terzi.

La società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate di proprietà, in locazione o a qualsiasi titolo detenute dall'assicurato da un qualunque evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso;

### **Riepilogo Partite**

<b>Enti</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso</b>	<b>Premio</b>
Beni indicati al punto 03.03 Lett. A)	300.000,00		
Beni indicati al punto 03.03 Lett. B)	150.000,00		
Supporto Dati al punto 03.03 Lett.C)	75.000,00		
Programmi standard e di utente punto 03.03 Lett. D)	20.000,00		
Danni indiretti forfettari punto 03.03 Lett. E)	20%		
Maggiori spese punto 03.03 Lett. F)	13.500,00		
<b>Totale</b>			

**PREMIO COMPLESSIVO: €** \_\_\_\_\_

Fatto in Quattro originali a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ .

**IL CONTRAENTE**

**LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

## Offerta Tecnica

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNI Broker Net Italia Srl

Denominazione sociale offerente .....  
Sede Legale .....  
Firma e qualifica .....  
Data .....

## Offerta Economica

Enti	Somme assicurate	Tasso	Premio
Beni indicati al punto 03.03 Lett. A)	300.000,00		
Beni indicati al punto 03.03 Lett. B)	150.000,00		
Supporto Dati al punto 03.03 Lett.C)	75.000,00		
Programmi standard e di utente punto 03.03 Lett. D)	20.000,00		
Danni indiretti forfettari punto 03.03 Lett. E)	20%		
Maggiori spese punto 03.03 Lett. F)	13.500,00		
<b>Totale</b>			

Per complessivi:

Premio totale Euro \_\_\_\_\_ di cui imposte \_\_\_\_\_

Riparto di coassicurazione:

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....